

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 7 giugno 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli distaccati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo:

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

LEGGE 28 gennaio 1949, n. 266.

Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali Pag. 1510

LEGGE 21 aprile 1949, n. 267.

Modificazioni alla dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari alla A.N.A.S. Pag. 1510

LEGGE 14 maggio 1949, n. 268.

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949 Pag. 1510

LEGGE 14 maggio 1949, n. 269.

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima «Coffer & C.», con sede in Rovereto (Trento) Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1949.

Variations allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49 Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1949.

Riattivazione del casellario giudiziale di Bolzano. Pag. 1512

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 1513

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di noi. Pag. 1513

Ministero dei lavori pubblici: Proroga al piano di ricostruzione di Fidenza (Parma) Pag. 1513

Ministero del commercio con l'estero: Importazioni con pagamento in sterline Pag. 1513

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1513
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 1514

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Arcevia (Ancona) Pag. 1514
Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Morione e Sella (Alessandria) Pag. 1514

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri:
Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948 Pag. 1515

Elenco degli ammessi al concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale in data 28 dicembre 1948, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 5 febbraio 1949, n. 29. Pag. 1515

Ministero di grazia e giustizia:
Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro Pag. 1515

Sostituzione di un componente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce Pag. 1516

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 gennaio 1949, n. 266.

Concessione di un contributo straordinario a favore di alcuni enti portuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 16.747.844 per la concessione di un contributo straordinario a favore degli enti portuali di cui all'articolo seguente, che, in relazione al decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520, hanno assunto in servizio alcuni elementi già dipendenti dalla Azienda magazzini generali di Piume.

Art. 2.

La somma suddetta sarà così ripartita: L. 6.000.000 all'Ente autonomo del porto di Napoli; L. 10.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova; L. 747.844 all'Azienda dei mezzi meccanici del porto di Savona.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero della marina mercantile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — SARAGAT —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 21 aprile 1949, n. 267.

Modificazioni alla dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 1947, n. 104, concernente la spesa di lire 25 miliardi per contributi straordinari alla A.N.A.S.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La dizione della lettera b) dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 104, è così modificata:

« Riparazioni straordinarie, consolidamenti, opere di difesa, rettifiche e sistemazioni saltuarie; costruzione o acquisto di fabbricati lungo le strade e autostrade statali per case cantoniere o ricovero di automezzi e

macchinari adibiti ai lavori di competenza dell'A.N. A.S.; acquisto di aree per costituzione di pertinenze stradali o per deposito di materiali ed attrezzi: lire cinque miliardi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI —
VANONI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 14 maggio 1949, n. 268.

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI —
VANONI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 14 maggio 1949, n. 269.

Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli agenti addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, collocati anticipatamente in quiescenza a norma del regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 881, fruanti del trattamento di pensione a carico del Fondo nazionale di previdenza gestito dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 1948, il diritto ad una maggiorazione del trattamento medesimo, rapportata a tanti quarantesimi dello stipendio o paga utile a pensione goduti alla data del collocamento a riposo degli agenti medesimi, per quanti erano gli anni mancanti al raggiungimento dei requisiti di età e di servizio previsti dall'art. 9, lettera b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Per gli agenti che abbiano conseguito un trattamento di pensione a carico delle Casse speciali è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe ad essi spettato, in base allo stipendio o paga utile a pensione goduti alla data di collocamento a riposo, qualora avessero raggiunto i normali requisiti di età e di servizio previsti dai regolamenti delle Casse medesime.

Il trattamento di pensione liquidato ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, è mantenuto qualora esso sia per l'agente più favorevole di quello risultante dalla applicazione del precedente comma.

Art. 2.

L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, è modificato come segue:

« L'obbligo dell'iscrizione al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui alle lettere a) e c) dell'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende concessionarie di ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie. L'iscrizione al Fondo è mantenuta per il personale di cui alla lettera b) del precitato art. 8 che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, risulti già iscritto al Fondo medesimo;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo adibito a filovie urbane ed extraurbane, esercitate da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al Fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo adibito ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere a) e b) ».

Art. 3.

Il personale indicato nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, anteriormente al 1° gennaio 1945, con la qualifica di ordinario, effettivo e in servizio continuativo, utilizzando, a tal fine, i contributi già versati a proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura dell'intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso.

Art. 4.

Al personale che, anteriormente al passaggio in ruolo, abbia prestato servizio con qualifica di straordinario, è consentito di chiedere, ai fini del trattamento di previdenza a carico del Fondo, il riconoscimento del

servizio prestato con la citata qualifica, sino al raggiungimento di quindici anni di iscrizione al Fondo.

Si osservano per tale riconoscimento le modalità stabilite dal precedente articolo per il personale ordinario, effettivo ed in servizio continuativo.

Art. 5.

Gli agenti iscritti alle Casse speciali di previdenza, le quali non siano in grado di garantire agli agenti medesimi un trattamento non inferiore a quello assicurato dal Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, sono iscritti al Fondo medesimo a decorrere dal 1° luglio 1948.

Il periodo di iscrizione presso le Casse speciali sarà riconosciuto, ai fini del trattamento a carico del Fondo nazionale, entro i limiti del periodo per il quale potranno essere coperte le corrispondenti riserve matematiche mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati presso le Casse e dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria per gli agenti iscritti alla medesima.

Alla copertura delle riserve matematiche, per tutto o parte del restante periodo di iscrizione alle Casse speciali, potrà provvedere l'interessato con versamenti a proprio carico.

Agli agenti collocati in quiescenza, che abbiano beneficiato del trattamento di previdenza assicurato dalle Casse speciali di cui al precedente primo comma, è riconosciuta la facoltà di conseguire la pensione nei limiti e con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo, purchè gli agenti stessi ne facciano richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'art. 10 del decreto legislativo 16 settembre 1917, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« La misura dell'assegno integrativo delle pensioni sarà variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quelli per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui al precedente art. 2, in relazione alle variazioni delle retribuzioni soggette a contributo intervenute dopo il 1° gennaio 1947 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

La variazione è disposta senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1947 o alla data della precedente variazione della misura dell'assegno integrativo, abbiano subito aumenti o diminuzioni pari o superiori al 25 per cento, ed ha effetto dal 1° gennaio dall'anno successivo a quello in cui detto coefficiente è raggiunto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI
— GRASSI — PELLA —
CORBELLINI

Visto, il Guardastgilli: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima « Cofler & C. », con sede in Rovereto (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima « Cofler & C. », con sede in Rovereto (Trento), posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 8 aprile 1949;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima « Cofler & C. », con sede in Rovereto (Trento), dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. avv. Mario Eghenter presso la sede della Società in Rovereto (Trento).

Nella esecuzione del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani: « Il Sole » di Milano e « Il Corriere tridentino » di Trento.

Roma, addì 9 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1949.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1948, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49;

Visto i decreti interministeriali in data 20 settembre 1948 e 27 gennaio 1949, con i quali vennero approvate le variazioni allo stato di previsione anzidetto;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

Roma, addì 22 maggio 1949

Il Ministro per la marina mercantile

SARAGAT

Il Ministro per il tesoro

PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1948-49.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di trasferta e di missione	L. 700.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale e rispettive famiglie	» 200.000
Totale	L. 900.000

In diminuzione:

Cap. n. 7. — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e dei Consigli del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato stesso (regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623)	L. 900.000
--	------------

Roma, addì 22 maggio 1949

Il Ministro per la marina mercantile

SARAGAT

Il Ministro per il tesoro

PELLA

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1949.

Riattivazione del casellario giudiziale di Bolzano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto gli articoli 3, capoverso 1°, e 22, capoverso 1°, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale;

Decreta:

A decorrere dal 20 giugno 1949 il casellario giudiziale di Bolzano riprende la sua funzione e il casellario giudiziale centrale cessa contemporaneamente di farne le veci.

Dalla medesima data gli uffici giudiziari sono tenuti ad inviare direttamente al predetto casellario giudiziale tutte le schede di sua competenza.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1949

Il Ministro: GRASSI

(2181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 25 maggio 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Rossi Orenco, Vice console onorario del Principato di Monaco a Genova.

(2172)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai.

Con decreti Ministeriali del 4 giugno 1949:

Metelli Luigi, notaio residente nel comune di Ghedi, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia; Amico Gabriele, notaio residente nel comune di Pietrapertusa, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Mussomeli, stesso distretto;

Matronola Carlo, notaio residente nel comune di Sant'Apollinare, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Sant'Elia Fiumerapido, stesso distretto;

Minerbi Ivo, notaio residente nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Codigoro, stesso distretto;

Nannarone Carlo, notaio residente nel comune di Todì, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Perugia;

Ronza Vittorio, notaio residente nel comune di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Cavaliere Fedele, notaio residente nel comune di Verona, è traslocato nel comune di Cerea, distretto notarile di Verona;

Gattagrisa Vincenzo, notaio residente nel comune di Malcesino, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Peschiera del Garda, stesso distretto;

Federici Domenico, notaio residente nel comune di Vergato, distretto notarile di Bologna, è traslocato nel comune di Frosinone;

Nicolini Mario, notaio residente nel comune di Notaresco, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Poviglio, distretto notarile di Reggio nell'Emilia;

Alpi Annibale, notaio residente nel comune di Sergnano, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Reggio nell'Emilia;

Pajno Giovanni, notaio residente nel comune di Pettineo, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Malfa, distretto notarile di Messina.

(2186)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al piano di ricostruzione di Fidenza (Parma)

Con decreto Ministeriale 17 marzo 1949, n. 605, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Fidenza, approvato con decreto Ministeriale 18 marzo 1947, n. 261, è prorogato fino a tutto il 18 marzo 1954.

(2176)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazioni con pagamento in sterline

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che a partire dal 25 maggio 1949, all'elenco delle merci ammesse dalle Dogane all'importazione da Paesi compresi nell'area della sterlina, dall'Egitto, dal Sudan Anglo-Egiziano, dall'Etiopia e dal Siam su presentazione di benessere bancario all'importazione con pagamento in lire sterline, pubblicato a pagina 4030 della *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1948

e modificato con comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1948 (pag. 4091) sono da apportarsi le seguenti variazioni:

a) da aggiungere le merci seguenti:

voce doganale n. 658 a) 5 olii non nominati, olio essenziale di cannella Ceylon e olio essenziale Citronella Ceylon; voce doganale 658 a) 5 - olio essenziale di legno di sandalo; olio essenziale di Lemongrass; olio essenziale di palmarosa; olio essenziale di patchouly;

b) aggiungere all'elenco delle merci fruenti dell'agevolazione della temporanea importazione ma escluse dal potere usufruire di tale agevolazione su semplice presentazione del solo benessere bancario con pagamento in lire sterline:

seta greggia e seta « toussah ».

(2174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 124

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 giugno 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 6 giugno 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,05
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52,40
Id. 5 % 1930	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	75,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % 1936	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,975
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A.	l. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 6 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali tran- sito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina, valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3.50 % (1934)	370105	28 —	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, dom. a Robbio Lomellina (Novara).	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, <i>intredito sotto la tutela di Bagliani Giuseppe fu Carlo</i> , dom. a Robbio Lomellina (Novara).
Cons. 3.50 % (1906)	781669	700 —	Costamora <i>Domitilla</i> di Lorenzo, moglie di Cassina <i>Giulielmo</i> di Antonio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Costamora Lorenzo fu Giobatta e Gobbi Barbara fu Serafino.	Costamora <i>Maria Domitilla</i> di Lorenzo moglie di Cassina <i>Giovanni Serafino Giulielmo</i> , ecc., come contro.
P. R. 3.50 % (1934)	127955	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278023	1.750 —	Giraudi Onorato fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Quirico Michellina di Battista, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Quirico Battista fu Giuseppe, dom. in Asti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Quirico <i>Giovanni Battista</i> fu Giuseppe dom. in Asti.
Id.	138772	423, 50	Palladino <i>Angelina</i> di Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino <i>Angelantonia</i> di Antonio, moglie, ecc., come contro.
Id.	511000	245 —	Palladino <i>Angiolina</i> fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino <i>Angelantonia</i> fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Rend. 5 %	186666	80 —	Palladino <i>Angiolina</i> fu Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino <i>Angelantonia</i> fu Antonio moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Cons. 3.50 % (1906)	248324	420 —	Foa <i>Rosalina Annina</i> fu Elia, moglie del dottor <i>Garelli Giovanni</i> Giacomo Federico (chiamato Federico) di Giovanni Luca, dom. in Ceresole d'Alba (Cuneo), vincolata per dote.	Foa <i>Anna Rosalia</i> fu Elia, ecc. come contro.
Id.	435779	357 —	Gabasio Adele fu Carlo, moglie di Ramasco Antonio fu Giovanni Maria, dom. in Sagliano Micca, vincolata.	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco <i>Vitor Antonia</i> , ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 aprile 1949

(1684)

Il direttore generale DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTECostituzione della zona venatoria di ripopolamento
e cattura di Arcevia (Ancona)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Arcevia (Ancona), della estensione di ettari 1050 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

lato nord dell'abitato di Arcevia, strada comunale di Sant'Agostino, strada vicinale della costa fino a costa Alta; strada di Monte Sant'Angelo fino a C. Destrani; strada vicinale da C. Destrani fino all'incontro della strada della costa; strada vicinale della costa Montefortino; fosso di Montefortino fino a Montefortino; strada comunale di Montefortino; strada comunale di Sant'Antonio; strada comunale dell'Abbac-

chio San Genesio; strada della provinciale vecchia fino al fosso Vallenga; fosso Vallenga; torrente Misa; strada vicinale che da C. Pianetti porta alla strada provinciale vecchia; strada detta provinciale vecchia fino all'incrocio con la strada provinciale Arceviense; strada comunale per Montefortino; strada della Maestà.

(2145)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento
e cattura di Morione e Sella (Alessandria)

La zona di ripopolamento e cattura di Morione e Sella (Alessandria), della estensione di ettari 418, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 novembre 1946, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53.

(2143)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948,

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare (*Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 1949 n. 29) è composta come segue:

Presidente:

on. Stefano Jacini.

Membri:

prof. Vincenzo Vito, Ordinario nell'Università del Sacro Cuore di Milano;

dott. Roberto Ago, Ordinario nell'Università di Milano;

prof. Mario Toscano, Ordinario nell'Università di Cagliari;

prof. Luigi Aru, Consigliere di Stato;

dott. Edoardo Pervan, Console generale di 1ª classe;

dott. Alberto Bianconi, Console generale di 1ª classe;

dott. Guerino Roberti, Consigliere di legazione.

Segretario:

Giorgio Fragnito, Console di 2ª classe.

Vice segretario:

dott. Folco Zugaro, Console di 3ª classe.

(2183)

Elenco degli ammessi al concorso a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, bandito con decreto Ministeriale in data 28 dicembre 1948, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 febbraio 1949, n. 29.

Acquisto Cosimo
Acrosso Luigi
Albertini Mario
Alfano Filippo
Altavista Michele
Amato Gabriele
Antici Paolo Massimo
Antonelli Augusto
Antonucci Giorgio
Attolico Lorenzo
Bagnoli Luigi
Baracchi Tua Lorenzo
Bardigotta Giuseppe Tito
Barone Leonardo
Barzini Ugo
Basile Paolo
Bassi Emilio Paolo
Bellelli Francesco
Bellini Vincenzo
Bernardini Bruno
Bertini Malgarini Alessandro
Bertuccioli Giuliano
Biasi Antonio
Billotta Nicolò
Bini Enrico
Bitonti Vittorio
Bizzoni Augusto
Boccolini Goffredo
Bonadies Luigi
Bonessi Saverio
Bonfanti Fausto Giuliano
Bonoldi Mario
Borgia Carmelo
Borgomanero Guldo
Botte Armando
Brazzà Savorgnan Alvisè
Brilli Mario

Bronzini Antonio
Bruno Andrea
Bruno Siro Giulio
Bruno Umberto
Bucci Maurizio
Burlando Ferdinando
Calasso Mario
Calimani Diego
Callea Saverio
Campagna Domenico
Cannaviello Vittorio
Cannuli Attilio
Caponera Giona
Caponetto Francesco
Cappi Giampietro
Cardellini Mario
Cariglia Antonio
Carini Pietro
Carletti Amos
Caso Attilio
Cassoni Giuseppe
Castellani Enrico
Catardi Oscar
Catino Giovanni
Centonze Marcello
Cesarini Mario Renato
Chelli Claudio
Chiesa Luigi
Cimmino Salvatore
Cipelli Vittorio
Coccapani Cesare
Colabona Carlo
Colarieti Angelo Antonio
Colli Antonino
Colonna Ugo
Contini Giovanni
Contri Oscar
Corpi Marziale

Corrao Antonio
Cortese Enrico
Cossio Arduino
Crescimanno Renato
Cristofanelli Luigi
Cuneo Giorgio Paolo
Cutinelli Rerndina Gioacchino
Dainotto Aldo
D'Amico Loreto
D'Andrea Stefano
Daniele Artibano
da Rin Eric
Dati Letterio
de Cicco Alberto Mario
De Felice Remo
De Geronimo Gennaro
Del Corso Ugo
De Leo Roberto
Delfini Delfo
De Luca Vincenzo
De Martino Mario
De Negri di San Pietro Rodolfo
De Prospero Alfonso
De Riso di Carpinone Carlo
De Sanctis Giorgio
De Sanctis Raffaele
De Simone Amelio
De Simone Pasquale
Destino Andrea
Di Alessio Adelmo
Di Blasi Alessandro
Di Franco Francesco
Di Mauro Trento
Dionigi Eligio
Di Piramo Renzo
Dogliotti Eugenio
Dondini Ettore
Dozio Aurelio
Enenkel Emiliano
Esposito Antonino
Facchi Giorgio
Falconi Gian Carlo
Farinelli Gianfranco
Fasoli Giuseppe
Fattore Ugo Giovanni
Fedele Antonino
Ferraboschi Piero
Ferranti Vito
Ferrari Raoul
Fina Salvatore
Fiorani Martire
Florio Francesco
Fransoni Raffaele
Frascarelli Ernesto
Frejaville Mario
Gagliano Candela Ernesto
Gambacurta Aldo
Gardini Walter
Gasperini Norberto
Gatti Aniello
Gatto Giuseppe
Ghinelli Oreste
Giacomini Max
Giorgieri Paolo
Giorgi Schiller Mario
Giotta Enrico
Giuffrida Elio
Giuliano Antonio Gaetano
Giustiniani Eugenio
Gnecco Alberto
Gnoli Cesare
Grasso Salvatore
Greco Gaspare
Grimaldi Antonino
Guida Tullio
Hernandez Pier Tommaso
Ianigro Nicola
Imperatrice Giovanni
Iuculano Carmelo
Jacchia Enrico

Jacoangeli Giuseppe
Jacovelli Giovanni
Koch Luciano
La Camera Angelo
La Capria Raffaele
Landolfi Ugo
Lanza Giuseppe
Lanzieri Giovanni
La Palombara Gaetano
Lapenna Girolamo
Laraia Vito
La Rocca Umberto
Lazzerini Sergio
Liberatore Luigi
Locchi Giorgio
Lo Giudice Sebastiano
Lopreno Domenico
Loria Corrado
Loricchio Antonio
Lunadei Franco
Macaddino Giovanni
Machiavelli Nicolò
Maffioli Guido
Maggipinto Aldo
Magliano Mario
Maiotti Danilo
Mandolfo Giuseppe
Manolaca Emanuele
Marcaccio Guglielmo
Marchello Giacomo
Marinucci De Reguardati Fausto
Mariotti Elia
Marisi Cesidio
Marrese Gaetano
Martinelli Attilio
Martucci Alvaro
Massimo Lancellotti Giovanni
Matteucci Gino
Mattoli Luciano
Mattu Antonio
Mazzi Bruno
Mazzoni Ferruccio
Meccoli Giovanni Lorenzo
Melchiorre Giovanni
Melchiorre Vito Antonio
Meli Ugo
Menegatti Benito
Menzio Augusto
Messerotti Benvenuti Roberto
Mezzalama Francesco
Miceli Francesco
Migliorati Italo Ezio
Migliuolo Giovanni
Minella Diodoro
Minici Giovambattista
Minnone Francesco
Mirone Eusebio
Mirto Domenico
Mondini Giuseppe
Montanaro Pasquale
Mor Ferdinando
Morelli Luigi
Morosetti Carlo
Morosi Ugo Antonio
Natoli Francesco
Neri Lorenzo
Nisio Girolamo
Onetti Giancarlo
Ottin-Pecchio Giovanni
Pacini Eugenio
Pagliarulo Francesco
Pagni Plinio
Palmerio Bruno
Paolillo Luigi
Paolucci Fernando
Pasetti Bombardella Francesco
Pasimeni Alberto
Pasqualini Fulvio Settimio

Pecorella Vittorio	Sansone Roberto
Pedinelli Antonio	Santaniello Saverio
Pellas Pierino	Saraceno Salvatore
Peretti Ernesto	Sartorelli Fausto
Petrella Michele	Scaccianoce Rosario
Petrignani Rinaldo	Scaratti Antonio
Pettinato Cesare	Scarfoglio Paolo Alvisè
Piacitelli Mario	Schioppa Lucio
Pian Antonello	Schlehan Antonio
Piano Vincenzo	Scozia di Calliano Federico
Picone Chiudo Giuseppe	Segre Sergio
Pietroni Romolo	Sidari Francesco
Pignatti Morano di Custozza Pio Saverio	Simari Alfredo
Pilo Bacci di Capaci Vittorio	Simoncelli Francesco
Pintus Remo	Siracusanò Felice
Pirzio Biroli Detalmo	Solari Carlo
Pisa Marco	Sorace Carmelo
Pisani Saverio	Sosti Gaetano
Pisciotta Francesco	Sottile Ezio
Pizzoni Paolo Francesco	Spinelli Francesco
Pontecorvo Virgilio	Stagno D'Alcontres Pietro
Pontello Claudio	Stivanin Oreste
Presciuttini Agostino	Suriano Gaetano
Preti Lorenzo	Taliani de Marchio Placido
Prezioso Ludovico	Taradel Alessandro
Primavera Giovanni	Tedeschi Aldo
Priora Silverio	Terenzio Salvatore
Prunas Mario	Tortora Giovanni
Ragona Nicola	Tosi Mario
Rambelli Pietro	Tosi Paolo Attilio
Rapisarda Carmelo	Toto Vincenzo
Rech Ernesto	Tozzoli Lorenzo
Riboli Bruno	Trioli Raffaello
Ricci Roberti Antonio	Ugo Franco
Ricciotti Giammaria	Vallauri Francesco
Ricciu Francesco	Valle Antonio
Righetti Adriano	Varriale Claudio
Romano Guido	Vecchio Emilio
Rosini Bernardo	Vella Calogero
Rossi Arnaud Carlo Maria	Vellucci Luigi
Ruffilli Witter Giacomo	Venier Marco Antonio
Ruffo di Scaletta Francesco	Vernazza Marcello
Ruggiero Corrado	Verrecchia Alceo
Sacco Carmine	Vitale Nicola
Salvati Salvato	Vizzini Francesco
Salvatore Vito	Vizzini Santus Cesare
Sammarco Carlo	Zallone Enrico
Sampaoli Antonio	Zampaglione Gerardo
	Zerqueni Omero

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma al Palazzo degli Esami nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 1949, dalle ore 12 alle ore 20.

I candidati dovranno trovarsi nei locali del Palazzo degli Esami (via Girolamo Induno, 4) non oltre le ore 11 di ciascun giorno.

(2185)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente effettivo dott. Cossu Flavio, sostituto procuratore generale presso la detta Corte d'appello, il quale è stato testè collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Marasco Sallustio, sostituto procuratore generale con funzioni di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, è nominato componente effettivo, in sostituzione del dott. Cossu Flavio, collocato a riposo.

Al posto di componente supplente, resosi così vacante, è nominato il dott. Majorano Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la detta Corte d'appello.

Roma, addì 26 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1949
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 176. — OLIVA

(2177)

Sostituzione di un componente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Lecce.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Lecce;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del componente Siciliani prof. Tommaso dell'Università degli studi di Bari, il quale ha comunicato di non poter espletare l'incarico conferitogli;

Decreta:

Il prof. Luigi Cariota-Ferrara, dell'Università degli studi di Bari, è nominato componente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Lecce, in sostituzione del prof. Tommaso Siciliani.

Roma, addì 26 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1949
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 175. — OLIVA

(2178)